

uxorio non è ostativa alla espulsione ai sensi dell'art. 16, cit. Con la legge sulle unioni civili infatti sono state riconosciute dall'ordinamento statale e disciplinate positivamente le unioni tra persone dello stesso sesso e, con esse, anche quelle di fatto tra gli eterosessuali. Orbene la finalità perseguita dal Legislatore con tale nuova regolamentazione è quella di **parificare**, pur distinguendo le relative discipline positive e specifiche, **la nozione di coniuge con quella di persona unita civilmente**, e questo attraverso l'introduzione, a fianco del matrimonio regolamentato dagli artt. 82 e ss. c.c., del c.d. contratto di convivenza. La legge inoltre [...] ha cura di stabilire il principio generale che, ove nelle leggi dello Stato compaia il termine "coniuge" questo deve intendersi riferito anche alla persona civilmente unita ad un'altra con il contratto di convivenza. Per tali ragioni la prima Sezione penale ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato affermando il seguente principio di diritto:

la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con "contratto di convivenza" disciplinato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 è ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l'espulsione viene messa in esecuzione;

che anche la documentazione prodotta va ritenuta idonea a provare una convivenza di fatto ai sensi della legge citata;

che il provvedimento oggi impugnato era già stato sospeso da questo giudice ai sensi dell'art 13.2 Direttiva 2008/115/CE e della Sent. Corte cost. 31-05-2000 n. 161 ("In questi casi particolari ed eccezionali, venendo meno la contiguità temporale fra l'introduzione del giudizio e la sua definizione, la tutela cautelare non sarebbe superflua, per cui non è inibito al giudice dell'opposizione di individuare lo strumento più idoneo, nell'ambito dell'ordinamento, per sospendere l'efficacia del decreto prefettizio impugnato"),

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Genova

accoglie il ricorso, annullando l'atto opposto e liquidando al legale su sua richiesta le spese a carico dello Stato con decreto contestuale.

Genova, 18.4.2017


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

18 APR 2017

addl.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Pianna Dessi



Il Giudice di Pace
Giovanni Gualandi

